



ASL Brindisi

PugliaSalute

Prefettura di Brindisi Ufficio Territoriale del Governo

**PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA PREVENZIONE,
CONTENIMENTO E GESTIONE DELLE AGGRESSIONI AGLI
OPERATORI SANITARI E SOCIO-SANITARI**

(art. 7 Legge n.113/2020)

La Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Brindisi nella persona del Prefetto, dott. Luigi Carnevale (d'ora in poi Prefetto o Prefettura)

E

L'Azienda Sanitaria Locale (in sigla ASL) Brindisi nella persona del Direttore Generale, dott. Maurizio De Nuccio (d'ora in poi Direzione Generale o Azienda Sanitaria)

d'ora in poi identificate anche come "le Parti"

PREMESSO CHE

Nel corso dell'attività lavorativa gli operatori sanitari e socio-sanitari sono esposti a numerosi fattori di rischio professionale che possono essere dannosi sia per la salute sia per la sicurezza e che, tra questi, assume particolare rilevanza il rischio di affrontare un'esperienza di violenza che può consistere in una aggressione o altro evento dannoso comportante lesioni personali anche di importante gravità.

Il Ministero della Salute e delle Politiche Sociali ha emanato, nell'ambito dei programmi nazionali correlati alla gestione del rischio, la Raccomandazione nr. 8/2007 "Raccomandazione per prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari" al fine di prevenire/contenere i comportamenti aggressivi e gli atti di violenza contro gli operatori sanitari, ridurre/eliminare i fattori di rischio e fornire agli operatori le conoscenze e le competenze per valutare, prevenire e gestire tali eventi.

La Legge nr. 113/2020, all'art. 6, prevede che i reati di percosse (art. 581 c.p.) e lesioni (art. 582 c.p.) siano procedibili d'ufficio quando ricorre l'aggravante che consiste nell'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. Al successivo art. 7 "Misure di prevenzione", la norma in parola disciplina che *"Al fine di prevenire episodi di aggressione o di violenza, le strutture presso le quali opera il personale di cui all'art. 1 (personale sanitario e socio-sanitario) prevedono, nei propri piani per la sicurezza, misure volte a stipulare specifici protocolli operativi con le forze di polizia, per garantire il loro tempestivo intervento"*.

Il decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137 convertito in legge 18 novembre 2024, n. 171, reca «Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria», introducendo modifiche al Codice penale e al Codice di procedura penale al fine di inasprire le sanzioni a carico dei soggetti autori delle condotte ivi previste.

In particolare, l'art. 583-quater del codice penale, come modificato dalla legge n.171/2024, prevede che «Nell'ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura,

assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni e servizi di sicurezza complementare in conformità alla legislazione vigente, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al comma primo».

Con Decreto 13 gennaio 2022 il Ministero della Salute ha istituito l'Osservatorio Nazionale sulla Sicurezza degli Esercenti le Professioni Sanitarie e Socio-sanitarie (in sigla ONSEPS) previsto dall'art. 2 della legge n. 113/2020 il quale ha il compito, tra l'altro, di *"monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni"*, di *"monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni"* e di *"monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche promuovendo l'utilizzo di strumenti di videosorveglianza"*.

Con Deliberazione 31 luglio 2024, n. 1059 la Regione Puglia ha approvato il documento contenente le Linee di indirizzo per la prevenzione, la protezione e la gestione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari e socio – sanitari.

Tale provvedimento prevede l'istituzione dell'Osservatorio Regionale sulla Sicurezza degli Esercenti le Professioni Sanitarie e Socio Sanitarie (in sigla ORSEPS) con il compito di assicurare, tra l'altro, le attività di monitoraggio su base regionale al fine anche di garantire i flussi informativi in favore dell'ONSEPS.

Con nota prot. 428493 del 04.09.2024 la Regione Puglia ha notificato a tutti gli Enti interessati, la DGR n. 1059/2024 richiamando quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 113/2020 ossia che al fine di prevenire episodi di aggressione o di violenza, le strutture presso le quali operano gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie *«prevedono, nei propri piani per la sicurezza, misure volte a stipulare specifici protocolli operativi con le forze di polizia, per garantire il loro tempestivo intervento»*. Pertanto, le Direzioni generali delle Aziende sanitarie e degli Enti del SSR devono procedere con la stipula di protocolli operativi con le Prefetture e le Forze di Polizia, sulla base di uno schema-tipo unico adottato a livello regionale, al fine di garantire un tempestivo intervento in caso di aggressione o di violenza nelle strutture presso le quali operano gli esercenti le professioni sanitarie e socio sanitarie.

Visto il Testo unico 18 giugno 1931-IX, n.773 delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS).

Visto il Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 recante il Regolamento per l'esecuzione del TULPS e, in specie, l'art. 256-bis.

Visto il D.Lgs. n. 177/2016, recante *"Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia ed assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*.

Visto il D.M. 15 agosto 2017, concernente *"Direttiva sui comparti di specialità delle Forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi"*.

Al fine dell'attuazione delle disposizioni e provvedimenti sopra richiamati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO E FINALITÀ

Con il presente Protocollo, le Parti intendono:

dare attuazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge n.113/2020 e dalle Linee di indirizzo approvate dalla Regione Puglia, rafforzando la collaborazione utile a tutelare gli operatori sanitari e socio-sanitari da aggressioni o atti di violenza;

- 1 definire le azioni a carico dei Soggetti istituzionali coinvolti;
- 2 concordare con le Forze di Polizia le modalità di attivazione volte al loro tempestivo intervento in caso di episodi di violenza che coinvolgano gli operatori sanitari e socio-sanitari dell'Azienda Sanitaria. Si precisa che i c.d. "posti di Polizia", disciplinati da specifiche direttive, sono istituiti all'interno dei nosocomi con Pronto Soccorso e generalmente nelle sedi di Questura e/o Commissariati distaccati. L'intervento avviene, in prima battuta, da parte degli operatori in servizio presso tali strutture d'intesa con gli addetti alla vigilanza; nei casi più complessi – tramite NUE – viene attivato l'intervento della Forza di Polizia prevista nel controllo del territorio dell'area interessata.

L'obiettivo comune è, altresì, quello di promuovere la diffusione di una politica di tolleranza zero verso gli autori degli atti di violenza, fisica o verbale, perpetrati nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie nonché verso le condotte penalmente perseguibili, poste in essere da chiunque.

Inoltre, mediante il presente Protocollo si intende favorire la realizzazione di specifiche attività di monitoraggio del fenomeno, di informazione e di formazione rivolte al personale sanitario e socio-sanitario e agli operatori delle Forze di Polizia in materia di prevenzione, contenimento e gestione delle situazioni di conflitto e degli episodi di violenza.

ART. 2

OBBLIGHI GENERALI

La Direzione Generale attua le misure di prevenzione e di protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro e promuove l'utilizzo di strumenti di videosorveglianza, di sistemi di teleallarme, di servizi di vigilanza (servizi di sicurezza complementare) nonché di eventuali altre tecnologie, individuate dalla Regione Puglia, per assicurare una efficace azione di prevenzione, di dissuasione e di contrasto degli episodi di violenza nonché di protezione degli operatori.

Gli operatori sanitari e socio-sanitari segnalano tempestivamente le situazioni di concreto rischio derivante da minacce e da aggressioni che possono verificarsi con maggiore probabilità nelle strutture ad "alto rischio" come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, presso i Pronto Soccorso, i Punti di Primo Intervento - Servizio Emergenza Urgenza 118, gli ambulatori di Continuità Assistenziale, i Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC), i Centri di Salute Mentale (CSM), i Servizi Dipendenze Patologiche (Ser.D.) e gli altri Servizi afferenti alle strutture sanitarie. Tanto, al fine di assicurare un immediato intervento del personale delle Forze di Polizia a competenza generale. La segnalazione avviene tramite intervento del servizio di vigilanza a presidio della struttura ad "alto rischio" e/o tramite chiamate telefoniche e/o tramite i sistemi di videosorveglianza e/o tramite i sistemi teleallarme collegati con la Control Room del Servizio di Sicurezza complementare (servizio di vigilanza) e/o con le Centrali e le Sale Operative delle Forze di Polizia a competenza generale territoriali più vicine.

La Regione Puglia, sulla base della rilevazione delle informazioni effettuata dall'ORSEPS, realizza e aggiorna periodicamente la mappa delle strutture sanitarie e socio-sanitarie del territorio che, nella valutazione del rischio, risultino identificate come ad "alto rischio" e stabilisce eventuali linee di indirizzo operative attuative di quanto previsto dalla DGR n.1059/2024.

La Prefettura e la Direzione Generale esaminano i dati e i report messi a disposizione dall'ORSEPS al fine di approfondirne i contenuti per le azioni di propria competenza.

Nelle strutture definite ad "alto rischio", la permanenza del Posto Fisso è attuata dalla Questura ed il Pronto intervento è statuito tramite il 112 NUE (non priorità).

Le Forze di Polizia a competenza generale assicureranno il proprio intervento in caso di episodi di violenza nei confronti del personale sanitario e socio-sanitario, perpetrate da parte di pazienti e/o loro familiari e/o conoscenti, assicurano la vigilanza delle strutture ad "alto rischio", previo inserimento nel Controllo Coordinato del Territorio con vigilanza generica radiocollegata, con frequenti passaggi delle pattuglie all'esterno delle stesse e, al bisogno, con soste sul posto.

Laddove le situazioni contingenti ne determinino la necessità, è riunito tempestivamente dal Prefetto il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica (C.P.O.S.P.) allargato alla presenza del Sindaco del Comune Capoluogo, del Direttore Generale e dei Presidenti degli Ordini professionali.

ART. 3

RUOLO DELLA DIREZIONE GENERALE

La Direzione Generale si impegna a porre in essere le Linee di indirizzo approvate dalla Regione Puglia con la DGR n.1059/2024 e a svolgere azioni di informazione e di formazione in favore del proprio personale circa le cautele ed i comportamenti da adottare per la gestione in sicurezza degli eventi.

Sulla base delle rilevazioni effettuate dal Gruppo di lavoro previsto dalla DGR n.1059/2024 nonché dei dati elaborati dall'ORSEPS, in relazione ai risultati del monitoraggio degli eventi, la Direzione Generale si impegna, altresì, a individuare e porre in essere azioni correttive di natura strutturale, impiantistica, organizzativa e procedurale, al fine di consentire un'efficace prevenzione e il contenimento del rischio derivante dalle aggressioni.

Per aumentare la deterrenza delle misure di sicurezza, la Direzione Generale adotta strumenti di comunicazione (brochure, manifesti, video, totem, etc.) che informano l'utenza circa le misure e le soluzioni di sicurezza che risultano implementate nelle proprie strutture.

La Direzione Generale, assicura:

- 1 la registrazione e il conferimento delle informazioni sulle misure e sistemi di protezione passiva installati nonché sui servizi di sicurezza complementare attivati presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie nonché tutte le informazioni utili per garantire il flusso di monitoraggio regionale e territoriale nonché per favorire un tempestivo intervento da parte delle Forze di Polizia;
- 2 che le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza garantiscano il supporto tecnico e informativo per ogni esigenza connessa alla realizzazione delle azioni previste dal presente protocollo;
- 3 che gli operatori sanitari e socio-sanitari delle strutture di propria competenza garantiscano il rispetto delle Linee di indirizzo previste dalla DGR n.1059/2024, la raccolta delle informazioni previste dai flussi informativi dedicati alla materia, le attività di informazione all'utenza, la partecipazione alle iniziative e ai percorsi di informazione e formazione previsti dalle richiamate Linee di indirizzo e dal presente Protocollo;
- 4 che i materiali predisposti per la campagna informativa siano diffusi sia all'interno sia all'esterno delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di competenza;
- 5 lo svolgimento di campagne di sensibilizzazione verso gli operatori sanitari al fine di denunciare qualsiasi forma di aggressione, anche di natura verbale, al fine di consentire alla Direzione Generale e alle Forze di Polizia di predisporre idonei servizi di vigilanza e di sicurezza;
- 6 che gli operatori sanitari e socio-sanitari delle strutture di propria competenza garantiscano la partecipazione a corsi di formazione obbligatoria sulle tecniche di comunicazione con le persone che accedono ai servizi sanitari e socio-sanitari con particolare riferimento ai servizi di emergenza e ai servizi ad "alto rischio";
- 7 che siano svolte attività di informazione e sensibilizzazione, d'intesa con l'Ufficio Scolastico Provinciale, nelle scuole insistenti nel territorio di competenza;
- 8 che siano attivati e/o potenziati i servizi strumentali e tecnologici di difesa passiva mediante:
 - 8.1 creazione di Control Room del Servizio di Sicurezza complementare (servizio di vigilanza) con videosorveglianza e possibilità di remotizzazione delle immagini (se necessario) da garantirsi nelle strutture "ad alto rischio";
 - 8.2 potenziamento dei servizi di sicurezza complementare mediante vigilanza privata nelle strutture "ad alto rischio";
- 9 che agli operatori sanitari e socio-sanitari delle strutture "ad alto rischio" sia assicurata la dotazione di apparecchiature di segnalazione del pericolo (note come "uomo a terra") che consentano l'allarme immediato in collegamento con la Control Room;
- 10 che sui dispositivi di telefonia mobile in dotazione agli operatori sanitari e socio-sanitari sia installata apposita applicazione mobile (App) dotata di geolocalizzazione al fine di inoltrare con immediatezza allarmi e richieste di aiuto verso la Control Room e/o la Sala Operativa locale;
- 11 che siano coinvolte, nelle attività di vigilanza, unità di Polizia Municipale e, all'occorrenza, operatori volontari delle Associazioni delle Forze di Polizia, in ausilio alle guardie private giurate, da attivare tramite stipula di apposita convenzione e anche, ove necessario, con l'interessamento della Protezione Civile regionale;

- 12 che siano installate nelle strutture “ad alto rischio” pannelli e/o teloni e/o altri dispositivi anche digitali su cui raffigurare o presentare l’attività delle Forze dell’Ordine, in modo da incrementare la percezione della loro presenza;
- 13 La Direzione Generale farà riferimento, in caso di necessità, al NUE112, anche al fine di evitare duplicazione e ritardi negli interventi.

Art. 4

RUOLO DELLA PREFETTURA

Particolari situazioni di rischio andranno segnalate dalla Direzione Generale alla Prefettura.

La Prefettura assicura:

- a il monitoraggio da parte delle Forze di Polizia circa l’efficacia delle azioni adottate con il presente protocollo e segnala alla Direzione Generale le problematiche emergenti al fine di porre in essere eventuali correttivi al modello organizzativo posto in essere;
- b la partecipazione, mediante le Forze di Polizia, alla raccolta delle informazioni utili alla predisposizione e aggiornamento della mappa dinamica della realtà ad “alto rischio”, in base agli eventi segnalati e ad altre fonti informative;
- c promuove, in ragione del ruolo centrale di Autorità provinciale di pubblica sicurezza, riunioni periodiche di coordinamento per la gestione delle problematiche inerenti alla sicurezza anche a seguito di situazioni di particolare criticità che dovessero essere segnalate dalle Forze di Polizia e/o dalle parti del presente Protocollo, individuando le esigenze prioritarie di sicurezza e le relative soluzioni, procedendo alla convocazione del CPOSP di cui all’art. 2, solo ove la situazione contingente lo renda necessario.

Art. 5

RUOLO DELLE FORZE DI POLIZIA A COMPETENZA GENERALE

Le Forze di Polizia a competenza generale, sulla base dell’organizzazione delle attività definite dalla Prefettura, assicurano l’attuazione delle misure e l’espletamento delle attività previste dal presente Protocollo e, in particolare, garantiscono:

- 1 l’inserimento dei presidi sanitari “ad alto rischio” (individuati a seguito di attività di mappatura del territorio da parte delle Forze di Polizia a competenza generale nonché mediante i dati dell’ORSEPS) tra gli obiettivi sensibili nell’ambito del Piano di Controllo Coordinato del territorio;
- 2 l’intervento tempestivo a fronte delle chiamate telefoniche (da effettuare al 112 NUE che provvederà ad attivare i servizi di pronto intervento delle Forze di Polizia a competenza generale), degli alert dei sistemi di videosorveglianza e/o sistemi teleallarme gestiti dalle Centrali e le Sale Operative - presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie, in caso di concrete situazioni di rischio per l’incolumità delle persone e/o degli operatori sanitari. A tal riguardo, si specifica che l’intervento delle Forze di Polizia a competenza generale dovrà ritenersi ipotesi assolutamente eccezionale e collegata a specifiche esigenze di tutela dell’ordine pubblico o alla commissione di reati;
- 3 la raccolta e la messa a disposizione della Prefettura di tutte le informazioni utili per il potenziamento delle attività di prevenzione e contenimento del rischio;
- 4 l’intervento agli specifici incontri di cui all’art. 4, lettera c) promossi dalla Prefettura anche al fine di esaminare lo stato di attuazione del presente Protocollo nonché per analizzare situazioni a rischio nonché per fornire informazioni e agevolare percorsi di formazione in materia di misure di sicurezza da attuare per ridurre le aggressioni;
- 5 la partecipazione a workshop e incontri organizzati per promuovere la cultura della sicurezza e della prevenzione delle aggressioni in favore del personale sanitario e socio-sanitario.

ART. 6

RINVIO AD ACCORDI INTEGRATIVI

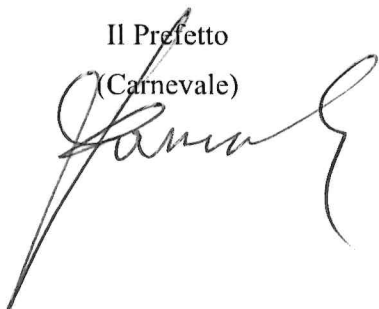
Il presente Protocollo, di carattere generale, potrà essere integrato, d'intesa tra le Parti, da ulteriori contenuti qualora necessario per esigenze peculiari, locali o qualora ritenuto utile ai fini di una migliore gestione delle esigenze territoriali, anche sulla base delle esperienze maturate nella fase di attuazione ovvero sulla base degli esiti delle attività di monitoraggio.

L.C.S.

Brindisi, 31 ottobre 2025

Il Prefetto

(Carnevale)



Il Direttore Generale

(De Nuccio)

